



**LEA**

I livelli essenziali di assistenza

# I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA



La previsione legislativa di «**Livelli Essenziali e uniformi di Assistenza assicurati dal Servizio Sanitario nazionale**» appartiene ai contenuti di un articolo di legge dell'anno 1992 (art. 1, comma 2, decreto legislativo 30.12.1992, n. 502), in seguito assunto a principio costituzionale generale con la

**Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3**

Che alla **lettera m) del secondo comma dell'articolo 117** conferì **potestà legislativa esclusiva allo Stato** per la

**«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;**

## Cosa sono i LEA



I livelli essenziali di prestazioni sono nella sostanza **l'elenco ufficiale delle prestazioni sanitarie cui ha diritto ciascun cittadino italiano,**

qualunque sia il livello socio-economico, la collocazione di residenza e il genere,

in perfetta consonanza con quel principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta Costituzionale.



# La definizione e l'aggiornamento dei LEA

La definizione e l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria viene sancita con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**.

A termini dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, il dpcm in questione viene emanato

su proposta del **Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,**

4

d'intesa con la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** e previo parere delle competenti **Commissioni parlamentari**.



# GLI ELENCHI DELLE PRESTAZIONI ESSENZIALI

L'ultimo dpcm riguardante i LEA e il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017** – [clicca qui](#).

**[CLICCA QUI DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE GLI ELENCHI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE](#)**

LE PRESTAZIONI SONO CLASSIFICATE SECONDO LA CONSOLIDATA DISTRIBUZIONE FRA:

- **ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA**, che prevede tutte le attività di prevenzione che l'Ordinamento deve garantire alla collettività e ai singoli (inquinamento, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni, etc);
- **ASSISTENZA DISTRETTUALE**, cioè i servizi sanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base ai servizi domiciliari agli anziani, riabilitazione, salute mentale;
- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**, declinata in pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital, strutture di lungodegenza e riabilitazione.

# GLI ORGANI DEPUTATI ALL'AGGIORNAMENTO E AL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEI LEA



La **Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA** ([vedi qui funzioni e composizione](#)) ha il compito principale di provvedere all'aggiornamento continuo del contenuto dei LEA. L'ultima Commissione si è insediata lo scorso 28 luglio 2020.

La **richiesta di aggiornamento dei LEA** può essere avanzata da qualunque cittadino, associazione di pazienti, aziende sanitarie e ospedaliere ( [vedi qui le modalità](#)).

Il **Comitato LEA** – [vedi qui specificamente](#) – ha il compito principale di verificare **su tutto il territorio nazionale** l'effettiva applicazione dei livelli di prestazione sanitaria previsti per tutti i cittadini italiani.

6

**[CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI DEL MONITORAGGIO DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI LEA](#)**

Grazie per l'attenzione.  
Giuseppe Beato